

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per il riconoscimento della qualifica di **tecnico della riabilitazione psichiatrica**, conseguita in un Paese dell'Unione europea, nella Confederazione svizzera o nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) da cittadini comunitari, cittadini della Confederazione svizzera e cittadini dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.
Nel caso i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti prodotti sono riconducibili alla stessa persona.
2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il delegato dovrà produrre apposita delega, con firma non autenticata, allegando copia del documento di identità del delegato e del delegante.

I seguenti documenti devono essere presentati in copia semplice, accompagnata da [Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà](#), ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata, datata e sottoscritta secondo le modalità indicate nella stessa (vedi modello presente nella modulistica).

3. Copia del titolo di studio.
4. Copia del certificato nominativo (diploma *supplement* o *transcript*), rilasciato dall'Istituto/Università presso cui il titolo è stato conseguito, contenente l'elenco degli esami/discipline sostenuti/e con l'indicazione per ciascun esame/disciplina:
 - a) dei crediti **ECTS**;
 - b) nel caso in cui i **crediti formativi** riportati non siano ECTS, deve essere precisato il valore di 1 credito formativo in termini di ore didattiche teorico – pratiche (escludendo le ore dedicate allo studio individuale);
 - c) nel caso in cui l'impegno formativo non sia espresso in crediti formativi, deve essere indicato per ciascuna disciplina il numero di **ore effettuate** (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di tirocinio pratico).

L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere copia autenticata dei programmi degli studi compiuti ed il dettaglio del tirocinio pratico svolto per il conseguimento della qualifica di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e/o riferiti agli anni di studio, nel caso in cui sia necessario per completare la valutazione del percorso formativo.

5. Si distingue tra:
 - a) **Professioni regolamentate** nel Paese di conseguimento della qualifica, per le quali occorre presentare:
 - 5a 1 Copia del certificato o altra attestazione rilasciata dalla competente Autorità del Paese in cui è stata conseguita la qualifica, da cui risulti che il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2005/36/CE e.s.m. e che il titolo posseduto autorizza, nel Paese di provenienza, l'esercizio della professione del richiedente.
 - 5a 2 Copia dell/i certificato/i attestante/i l'attività lavorativa eventualmente svolta successivamente al conseguimento della qualifica di cui si chiede il riconoscimento.
 - 5a 3 Copia dell/i certificato/i attestante/i eventuali periodi di tirocinio pratico svolti dopo il conseguimento della qualifica e/o corsi di specializzazione o corsi svolti.
 - 5a 4 Copia dell'Attestato di onorabilità professionale (Good standing), rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Da tale documento deve risultare che non sussistono divieti o sospensioni dall'esercizio della professione a carico del richiedente. Il documento deve essere presentato anche dal richiedente attualmente non iscritto al competente Albo/Collegio professionale per il periodo di tempo in cui è stato iscritto. Il documento deve essere prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
 - 5a 5 Copia dell'Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente dichiarò di non aver mai esercitato la professione, si deve produrre soltanto l'attestazione di cui al presente punto.
 - b) **Professioni non regolamentate** nel Paese di conseguimento della qualifica, per le quali occorre presentare:
 - 5b 1 Copia della certificazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese in cui è stata rilasciata la qualifica, nella quale si attesti che la formazione sia regolamentata.
 - 5b 2 Qualora dalla certificazione risulti che la formazione non è regolamentata, il richiedente dovrà dimostrare di aver esercitato la professione per un anno a tempo pieno o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale negli

ultimi dieci anni, con certificazione rilasciata dal datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria opera professionale, in cui sia specificato il periodo ed il contenuto delle prestazioni effettuate. Qualora si tratti di esercizio di libera professione, l'attività deve essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale, da cui risulti espressamente l'attività professionale svolta.

5b 3 Copia dell/i certificato/i attestante/i eventuali corsi di specializzazioni conseguite o corsi svolti.

5b 4 Copia dell'attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.

6. Pagamento di imposta di bollo del valore di €16,00 tramite **marca da bollo** da apporre al modello di domanda o allegando copia della **ricevuta contabile** dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario. Qualora la domanda venga presentata a mezzo posta elettronica, l'unica modalità di pagamento accettata è quella tramite bonifico bancario.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI:

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. Le traduzioni possono essere:

- Semplici, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*vedi modello presente nella modulistica*);
- Autenticate, redatte da un traduttore terzo¹ riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione.

L'Amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato con le stesse modalità con cui è stata inviata la domanda.

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute costituisce violazione della legge penale.

¹ Cfr. [Codice di Condotta](#) approvato dal gruppo di coordinatori per la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, punto 1.A.f